SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, on. Gioacchino ALFANO. (13A05684) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, Sen. Roberta PINOTTI. (13A05685) . . . . *Pag.* 2

Ministero della salute

DECRETO 25 giugno 2013.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB). (13A05758) . . . . *Pag.* 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 giugno 2013.

Individuazione delle iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all'art. 1 del decreto 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue per le Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca. (13A05823). . . . . *Pag.* 4

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 giugno 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Società cooperativa Agrinatura soc. coop. a r.l», in Galatone. (13A05620) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Pro. Am.Co. società cooperativa - Gestione - Amministrazione - Elaborazione dati contabili», in Roma. (13A05622) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «C.D.M. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma. (13A05623) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «CIFAR 3000 - Coop. di prod e lavoro S.r.l.», in Roma. (13A05624) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «INPUT società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma. (13A05648) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 13 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Urbis soc. coop. sociale a r.l.», in Pescara. (13A05621) . . . *Pag.* 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 luglio 2013.

Integrazione dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013. (Ordinanza n. 101). (13A05840) . . . . . *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano RHESONATIV in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 145/2013). (13A05826) . . . . *Pag.* 14

DETERMINA 6 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano Glucosamina Fidia in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 146/2013). (13A05827) . . . . *Pag.* 15

DETERMINA 17 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano ROCURONIO B. BRAUN in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 177/2013). (13A05825). . . . . *Pag.* 16

DETERMINA 21 giugno 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa. (Determina n. 601/2013). (13A05824) . . . . *Pag.* 17

DETERMINA 21 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pixuvri». (Determinazione n. 598/2013). (13A05841). . . . . *Pag.* 19

DETERMINA 21 giugno 2013.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Lamivudina e Zidovudina Mylan». (Determina n. 600/2013). (13A05842) . . . . *Pag.* 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, per gli anni 2013 - 2014 (13A05973). . . . . *Pag.* 21

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossinova» 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole e tacchini. (13A05625) . . . . *Pag.* 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Betamox LA». (13A05626) . . . . *Pag.* 21

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kiltix» collare antiparassitario per cani. (13A05644) . . . . *Pag.* 22

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Optimmune» 2 mg/ml unguento oftalmico per cani. (13A05645) . . . . *Pag.* 22

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox» 7,5 pour on sospensione acquosa per uso esterno per bovini ed ovini. (13A05646) . . . . *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

Approvazione della graduatoria delle emittenti radiofoniche locali per l'attribuzione dei contributi relativi all'anno 2011. (13A05839) . . . . *Pag.* 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mykita» *(13A05692)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Eurogenerici». *(13A05693)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Tecnimede» *(13A05694)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Qualitec» *(13A05695)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lataflux» *(13A05696)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Sandoz GMBH» *(13A05697)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Repaglinide Aurobindo» *(13A05698)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Zentiva» *(13A05699)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan Ratiopharm» *(13A05700)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ziprasidone Teva» *(13A05701)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Baxter». *(13A05702)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remodulin» *(13A05703)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setofilm» *(13A05704)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lybella» *(13A05705)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva». *(13A05706)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duac» *(13A05707)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orudis» *(13A05708)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natecal D3» *(13A05709)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Krka». *(13A05710)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavu» *(13A05711)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalacom» *(13A05712)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Dr. Reddy's». *(13A05713)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provisacor» *(13A05714)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crestor» *(13A05715)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cirantan» *(13A05716)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simestat» *(13A05717)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Zentiva». *(13A05718)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Pensa». *(13A05719)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhophylac» *(13A05720)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Kabi». *(13A05721)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Aurobindo Pharma Italia». *(13A05722)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Zentiva». *(13A05723)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Torrent». *(13A05724)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Torrent». *(13A05725)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride EG». *(13A05726)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Destezil». *(13A05727)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaxal» *(13A05728)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granocyte» *(13A05729)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myelostim» *(13A05730)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solaraze» *(13A05731)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chirocaine» *(13A05732)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Omega» *(13A05733)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prolastin» *(13A05734)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentavac - Revaxis - Tetravac». *(13A05735)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granulokine» *(13A05736)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gynodian Depot». *(13A05737)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell TTS». *(13A05738)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gineflor» *(13A05739)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Mint». *(13A05740)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Tetranase». *(13A05741)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Cancernova». *(13A05742)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Ratioparm». *(13A05743)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Doc Generici». *(13A05744)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Ratiopharm». *(13A05745)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nasacort» *(13A05746)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Femoston» *(13A05747)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Remifentanil Hospira» *(13A05748)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Carvedilolo Zentiva» *(13A05749)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Amiodarone Hikma» *(13A05750)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zemplar» *(13A05751)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasbumin». *(13A05752)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbecor». *(13A05753)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeflun». *(13A05754)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ullax». *(13A05755)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Bausch & Lomb-Iom». *(13A05756)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo Ramini». *(13A05757)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, on. Gioacchino ALFANO.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale l'On. Gioacchino Alfano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Gioacchino Alfano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area meridionale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;

c) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché a quelle concernenti gli alloggi per il personale;

d) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari;

e) alle iniziative di attuazione delle deleghe di revisione dello strumento militare nazionale, per il settore del personale;

f) per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Ministro afferenti all'area del bilancio e della pianificazione economico-finanziaria, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche;

g) alle iniziative di riforma della legge penale militare e della rappresentanza militare;

h) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitù militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura tecnica;

i) alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il Ministro: MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013
Registro n. 4, Difesa, foglio n. 169

13A05684

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, Sen. Roberta PINOTTI.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale la Sen. Roberta Pinotti è stata nominata Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato Sen. Roberta Pinotti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, alla difesa Sen. Roberta Pinotti è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area settentrionale e centrale del Paese.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa Sen. Roberta Pinotti è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della Difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e centrale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;

c) alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;

d) per l'area del personale civile della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;

e) alle iniziative di attuazione delle deleghe di revisione dello strumento militare nazionale, per gli aspetti strutturali e organizzativi;

f) per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

g) per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate, e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta;

h) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza;

i) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il Ministro: MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013
Registro n. 4, Difesa, foglio n. 168

13A05685

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2013.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Viste in particolare la tabella I che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che le sostanze 6-APB o 6-(2-aminopropil) benzofurano e 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB) sono aminoalchilbenzofurani con struttura simile alle feniletilamine (amfetamina e metilendiossiamfetamina) e sono derivati insaturi dell'APDB (6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano), con effetti psicoattivi simili a quelli di sostanze già sotto controllo, e che le stesse sono molecole per le quali non risulta approvato alcun uso medico e/o in preparazioni farmaceutiche;

Vista la nota del 18 luglio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe ha trasmesso un'allerta relativa a un'intossicazione acuta grave correlabile all'assunzione di 6-APB e ha segnalato numerosi sequestri effettuati in Europa, nei quali sono state individuate le suddette molecole;

Vista la successiva nota dell'8 gennaio 2013 con cui l'anzidetto Dipartimento ha segnalato numerosi sequestri sul territorio nazionale delle sostanze APB/isomeri e 6APDB;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 gennaio 2013, favorevole all'inserimento delle sostanze: 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB), nella tabella I del Testo unico, in considerazione anche dei casi di tossicità riscontrati e dell'evidenza scaturita da sequestri circa la facile disponibilità sui siti internet di dette sostanze;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 12 febbraio 2013, favorevole alla collocazione nella tabella I del Testo unico delle sostanze: 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 marzo 2013, favorevole all'inserimento delle anzidette sostanze nella tabella I del Testo unico;

Considerato che tali sostanze risultano disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del Testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

(6-APB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(5-APB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(6-APDB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica

(5-APDB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2013

Il Ministro: LORENZIN

13A05758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2013.

Individuazione delle iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all'art. 1 del decreto 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue per le Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-quarter e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012 n. 34255 registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2012, Reg. n. 8, Foglio n. 296 con il quale è stato assegnato l'im-

porto di euro 5.800.000,00 al capitolo di spesa 7044/1 istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;

Visto il decreto del Ministro 19 settembre 2012 con il quale sono state individuate le attività prioritarie cui destinare le risorse attualmente disponibili in bilancio per il finanziamento delle convenzioni di cui trattasi al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca;

Visto in particolare l'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 19 settembre 2012 che dispone che con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura siano stabilite le misure di attuazione per la migliore realizzazione degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca, provvedendo altresì alla ripartizione dello stanziamento complessivo fra le attività prioritarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2012 recante Individuazione delle iniziative da attuare per la realizzazione delle attività prioritarie per lo sviluppo della filiera pesca definite dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012;

Considerato che all'esito dell'approvazione dei programmi presentati nell'ambito del predetto decreto direttoriale, dell'assegnazione operata con il sopra richiamato D.M T. del 10 luglio 2012 n. 34255, residua una disponibilità di euro 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 7044/1;

Considerato che tale somma deve essere utilizzata per le iniziative individuate all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012;

Visto l'art. 12 del sopracitato decreto 27 settembre 2012 che stabilisce che con Decreto direttoriale possono essere individuate le iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 cui destinare le eventuali somme residue;

Ritenuto di individuare le iniziative prioritarie a cui dare attuazione definendo per ciascuna la disponibilità finanziaria assegnata, tenuto conto delle iniziative già finanziate ai sensi del decreto direttoriale 27 settembre 2012;

Ritenuto opportuno dare esecuzione alla decretazione ministeriale sopracitata

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Per quanto in premessa, il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 del decreto direttoriale 27 settembre 2012, individua le iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue nonché le relative modalità di presentazione dei progetti e dei relativi criteri di valutazione ed il riparto dello stanziamento complessivo tra le suddette iniziative.

Art. 2.

Riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia

1. Le iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012, devono intendersi quali:

a) attività dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione;

b) formazione ed informazione della filiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;

c) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di integrazione di filiera;

2. Per il finanziamento dei progetti relativi alle iniziative previste dal presente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di euro 1.280.000,00.

3. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma i del presente articolo non potrà superare, a pena di inammissibilità, l'importo di Euro 350.000,00.

4. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alla lett. *c)* del comma 1 del presente articolo non potrà superare, a pena di inammissibilità, l'importo di Euro 580.000,00.

Art. 3.

Assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi

1. Le iniziative per l'assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi di cui alla lettera *d)*, art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012, devono intendersi:

a) assistenza alle imprese, con particolare riguardo all'accesso alle misure di sostegno offerte dalla Politica Comune della Pesca;

2. Per il finanziamento dei progetti relativi all'iniziativa prevista dal presente articolo, la disponibilità finanziaria è pari ad euro 220.000,00. Non saranno pertanto ammissibili progetti recanti un piano di spesa superiore a detto importo.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le singole "iniziative" individuate dal presente decreto per la realizzazione delle "attività prioritarie", devono presentare istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo. I progetti devono essere presentati separatamente per ciascuna "iniziativa".

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

3. Per ogni "iniziativa", ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'"iniziativa" per la quale il progetto viene proposto, riportando l'articolo, la lettera e l'esatta dicitura del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: "Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. l".

4. Ciascun plico deve essere indirizzato a "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura — PEMAC IV" - Viale dell'Arte n. 16 — III piano - 00144 ROMA.

5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale - sita al III piano di Viale dell'Arte 16 - entro e non oltre il 5 settembre 2013.

6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla Segreteria della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

— Busta n. 1: documentazione amministrativa.

— Busta n. 2: proposta tecnico-economica.

Art. 5.

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;

b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonché l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i —indicando la qualifica del sottoscrittore - dell'ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 6.

Proposta tecnico-economica

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere:

I) una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;

c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;

g) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;

e) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;

f) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

g) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);

h) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

i) le attività precedentemente svolte e-competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);

j) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;

h) eventuale ulteriore documentazione allegata;

II) piano di spesa dettagliato articolato per ciascuna singola attività prevista dalla proposta tecnica, distinto in singole voci di spesa. Per ciascuna voce di spesa, occorre inoltre fornire:

— una breve descrizione del costo da sostenere (es. consulente esterno per somministrazione e analisi dei questionari atti a rilevare le esigenze di formazione dei destinatari);

— l'unità di misura considerata per il calcolo del costo (es. ore di lavoro);

— la quantità necessaria in relazione all'unità di misura prescelta (es. 10, in relazione alle ore di lavoro);

— il costo unitario (es. € 30, equivalente al costo di un'ora di lavoro, riferito al personale interno o esterno che si dichiara di utilizzare per quell'attività);

— il costo totale (es. € 300, dato dalla moltiplicazione fra la quantità e il costo unitario);

— eventuali spese generali, ammissibili nella misura massima del 8% precisando le voci di costo da intendersi ricomprese nelle medesime.

2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è demandata alla Commissione nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012.

2. Per ciascuna "iniziativa", la Commissione procede all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.

Art. 8.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per ciascuna "iniziativa", la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

— qualità della proposta tecnica (massimo 70);

— qualità della proposta economica (massimo 30).

2. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.

3. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:

Criterio	Sottocriterio	Punteggio massimo
1.Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara e completa descrizione dell'"iniziativa" proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto	10
Totale criterio 1		**20**
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare	10
Totale criterio 2		**20**
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		**20**
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi	10
Totale criterio 4		**10**

2. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

— coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);

— definizione dettagliata, chiara e completa dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti);

— congruità dei costi prospettati (punteggio massimo 10 punti).

3. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

— massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;

— innovatività delle attività progettuali;

— ricaduta territoriale delle stesse;

— coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;

— coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;

— competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

4. La Commissione conclude i propri lavori individuando per ogni "iniziativa", di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo più alto.

Art. 9.

Stipula delle convenzioni

1. Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, per ogni "iniziativa" di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo più alto.

2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle Convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del l0% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa — che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle Convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito dell'approvazione dei progetti presentati, potranno essere individuate - nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 - le modalità di utilizzo delle eventuali risorse residue.

Il presente decreto è inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 28 giugno 2013

Il direttore generale
ad interim
GATTO

13A05823

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Società cooperativa Agrinatura soc. coop. a r.l», in Galatone.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 (GU n. 127 del 1° giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo sciogli-

mento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa Agrinatura Soc. Coop. A R.L.»;

Tenuto conto che con il decreto n. 257 del 10 maggio 2006 la cooperativa in parola era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., così come segnalato dalla Camera di Commercio di Lecce attraverso e-mail certificata pervenuta in data 5 giugno 2013;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa Direzione Generale;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Agrinatura Soc. Coop. A R.L.», con sede in Galatone (LE), codice fiscale n. 02404870756, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05620

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Pro.Am.Co. società cooperativa - Gestione - Amministrazione - Elaborazione dati contabili», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (GU n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «PRO.AM.CO. Società Cooperativa - Gestione - Amministrazione - Elaborazione dati contabili», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 97144 dell'11 giugno 2013 ha informato che la cooperativa sopra indicata ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «PRO.AM.CO. Società Cooperativa - Gestione - Amministrazione - Elaborazione dati contabili», con sede in Roma, codice fiscale n. 08968591001, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05622

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «C.D.M. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 97144 dell'11 giugno 2013 ha informato che la cooperativa sopra indicata ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio relativo all' anno 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «C.D.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 08743861000, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05623

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «CIFAR 3000 - Coop. di prod e lavoro S.r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «CIFAR 3000 - Coop. di Prod e Lavoro S.r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 97144 dell'11 giugno 2013 ha informato che la cooperativa sopra indicata ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio relativo all' anno 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 Regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «CIFAR 3000 - Coop. di Prod e Lavoro S.r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 06460561001, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05624

DECRETO 12 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «INPUT società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «INPUT Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 97144 del 11 giugno 2013 ha informato che la cooperativa sopra indicata ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «INPUT Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 07000740584, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05648

DECRETO 13 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Urbis soc. coop. sociale a r.l.», in Pescara.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (GU n. 43 del 20 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «URBIS Soc. Coop. Sociale A R.L.», con sede in Pescara;

Tenuto conto che la cooperativa in parola, in epoca antecedente al decreto di scioglimento era oggetto di attività revisionale giusta relazione di mancata revisione datata 18 maggio 2010 redatta dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela U.N.C.I la quale proponeva la liquidazione coatta ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..;

Dato atto che a seguito di tale attività, l'ente di cui trattasi è stato effettivamente posto in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento n. 252/2013 del 26 aprile 2013;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «URBIS Soc. Coop. Sociale A R.L.», con sede in Pescara, codice fiscale n. 015220010685, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05621

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 luglio 2013.

Integrazione dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013. (Ordinanza n. 101).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso anche ai comuni della Provincia di Pisa, individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013, lo stato d'emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013;

Ritenuto, quindi, necessario estendere gli effetti prodotti dall'ordinanza n. 86 del 31 maggio 2013 ai comuni della provincia di Pisa anch'essi danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013;

Vista la nota del 5 giugno 2013 del Presidente della Regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 producono effetti anche con riferimento ai comuni della Provincia di Pisa, individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A05840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano RHESONATIV in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 145/2013).

Il DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV N. 257/2012 del 12/11/2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 08/01/2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento SE/H/0541/001/R/002 del medicinale RHESONATIV con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Octapharma Italy, con sede legale e domicilio fiscale in Via Cisanello, 145 – Pisa - Italy, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 16/05/2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: RHESONATIV

Confezioni:

039596 010/M "625 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA IN VETRO DA 1 ML

039596 022/M "625 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA IN VETRO DA 2 ML

039596 034/M "625 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 2 ML

Titolare AIC: OCTAPHARMA

Procedura Mutuo Riconoscimento

possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2013

Il Dirigente: PIMPINELLA

13A05826

DETERMINA 6 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano Glucosamina Fidia in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 146/2013).

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione FV N. 321/2012 del 14/12/2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 11/02/2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale FVR/2012/65 con conseguente modifica stampati ;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Fidia Farmaceutici SpA con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme – Via Ponte della Fabbrica 3/A, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 09 Aprile 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: GLUCOSAMINA FIDIA

Confezioni: 036817 017"1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE

Titolare AIC: FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

Codice Procedura NAZIONALE

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV N. 321/2012 del 14/12/2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 11/02/2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 giugno 2013

Il Dirigente: PIMPINELLA

13A05827

DETERMINA 17 giugno 2013.

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano ROCURONIO B. BRAUN in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 177/2013).

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 80/2013 del 21/03/2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 09/04/2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/1073/001/R/001 del medicinale ROCURONIO B. BRAUN con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Via Carl Braun Strasse, 1 – 34212 Melsungen - Germany nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 17/05/2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: ROCURONIO B. BRAUN

Confezioni:

039052 016/M "10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE O PER INFUSIONE" 10 FLACONCINI DI VETRO DA 2,5 ML

039052 028/M "10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE O PER INFUSIONE" 10 FLACONCINI DI VETRO DA 5 ML

039052 030/M "10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE O PER INFUSIONE" 10 FLACONCINI DI VETRO DA 10 ML

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

Procedura NL/H/1073/001/R/001

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dalla data di scadenza dei 60 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV n. 80/2013 del 21/03/2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 09/04/2013, senza ulteriore proroga".

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 giugno 2013

Il Dirigente: PIMPINELLA

13A05825

DETERMINA 21 giugno 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa. (Determina n. 601/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 20/12/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 07/01/2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «MESTINON»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 29/30 aprile 2013, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back di tutti gli sfondamenti di tetto di spesa accertati;

Determina

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo gennaio 2012- dicembre 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del prodotto MESTINON, l'azienda dovra' provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. Le attestazioni dei versamenti devono essere inviate all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi gia' predisposti per le modalita' di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 Giugno 2013

Il Direttore generale: PANI

Allegato 1

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MEDA PHARMA SPA

Specialità medicinale: MESTINON

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 4.969	€ 2.484
Basilicata	€ 2.413	€ 1.206
Calabria	€ 5.845	€ 2.922
Campania	€ 18.553	€ 9.276
Emilia Romagna	€ 22.986	€ 11.493
Friuli V. Giulia	€ 5.416	€ 2.708
Lazio	€ 15.032	€ 7.516
Liguria	€ 10.420	€ 5.210
Lombardia	€ 43.987	€ 21.994
Marche	€ 3.307	€ 1.653
Molise	€ 679	€ 340
Piemonte	€ 26.793	€ 13.396
Pr. Aut. Bolzano	€ 393	€ 197
Pr. Aut. Trento	€ 2.252	€ 1.126
Puglia	€ 17.516	€ 8.758
Sardegna	€ 22.056	€ 11.028
Sicilia	€ 20.626	€ 10.313
Toscana	€ 21.198	€ 10.599
Umbria	€ 2.449	€ 1.224
Valle d'Aosta	€ 1.126	€ 563
Veneto	€ 23.200	€ 11.600
Italia	€ 271.216	€ 135.608

13A05824

DETERMINA 21 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pixuvri». (Determinazione n. 598/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PIXUVRI (pixantrone) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 10/05/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/764/001 29 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino

Titolare A.I.C.: CTI Life Sciences Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 maggio 2013;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale PIXUVRI (pixantrone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

29 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino

AIC N. 042463012/E (in base 10) 18HVT4 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Pixuvri è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a cellule B aggressivi, recidivati più volte o refrattari. Il benificio del trattamento con pixantrone non è stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PIXUVRI (pixantrone) è classificata come segue:

29 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino

AIC N. 042463012/E (in base 10) 18HVT4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PIXUVRI (pixantrone)

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05841

DETERMINA 21 giugno 2013.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Lamivudina e Zidovudina Mylan». (Determina n. 600/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Lamivudina e Zidovudina Mylan;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da "150 mg/300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVDC-PVC/AL e "150 mg/300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE;

Visto il parere della Commissione Tecnico-Scientifica nella seduta del 10/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 maggio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"150 mg/300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVDC-PVC/AL AIC n. 041389026/M (in base 10) 17H2Z2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,54

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,24

Confezione: "150 mg/300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE

AIC n. 041389053/M (in base 10) 17H2ZX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,54

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,24

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lamivudina e Zidovudina Mylan è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario della festività «Dipavali» dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, per gli anni 2013 - 2014

L'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'art. 8, terzo comma della Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività «Dipavali» è comunicata dall'Unione induista italiana al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha si indicano le date dell'anzidetta festività, rispttivamente, per l'anno 2013 e per l'anno 2014:

anno 2013: 3 novembre 2013;

anno 2014: 23 ottobre 2014.

Il calendario dell'anzidetta festività per gli anni 2013 e 2014 è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

13A05973

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossinova» 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole e tacchini.

Provvedimento n. 475 dell'11 giugno 2013

Medicinale veterinario OSSINOVA 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole e tacchini

Confezione:

sacco da 5 Kg da 200 mg/g - A.I.C. n. 104401017.

Titolare A.I.C.: Ternova S.r.l. con sede in Via della libertà, 1 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 02957551209.

Oggetto del provvedimento: Estensione di concentrazione e nuove confezioni.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione di concentrazione con conseguenti tre nuove confezioni:

sacco da 5 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401029;

busta da 5 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401043;

busta da 1 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401031;

La composizione della nuova concentrazione è la seguente: 1 g di polvere contiene: Principio attivo: Ossitetraciclina (come cloridrato) 800,00 mg.

Eccipienti:

glucosio monoidrato q.b.a. 1 g.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

sacco da 5 Kg da 200 mg/g - A.I.C. n. 104401017;

sacco da 5 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401029;

busta da 5 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401043;

busta da 1 Kg da 800 mg/g - A.I.C. n. 104401031.

La validità, limitatamente alle nuove confezioni (concentrazione da 800 mg/g), è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 60 giorni;

dopo dissoluzione nel mangime liquido, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

dopo dissoluzione in acqua: 24 ore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Betamox LA».

Provvedimento n. 477 dell'11 giugno 2013

Specialità medicinale veterinaria BETAMOX LA 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini suini cani e gatti:

flacone in vetro da 100 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806015;

flacone in vetro da 250 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806027;

flacone in vetro da 500 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806039.

Titolare A.I.C.: Ditta Norbrook Laboratories Limited, - Station Works - Camlough Road -Newry - Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

variazione B.IIe.1.a.3 - Modifica imballaggio primario del prodotto finito;

variazione B.II.e.4.c - nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni in PET:

flacone in PET da 50 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806041;

flacone in PET da 100 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806054;

flacone in PET da 250 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806066;

flacone in PET da 500 ml tappo perforabile A.I.C. numero 102806078.

La validità delle nuove confezioni in PET è conforme alle confezioni in vetro già autorizzate:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kiltix» collare antiparassitario per cani.

Provvedimento n. 482 del 12 giugno 2013

Medicinale veterinario KILTIX Collare antiparassitario per cani.

Confezioni:

Collare formato piccolo da 33 cm A.I.C. n. 103064010;

Collare formato medio da 48 cm A.I.C. n. 103064022;

Collare formato grande da 66 cm A.I.C. n. 103064034.

Titolare A.I.C.:

Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano Cod. Fisc. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II in commissione «non classificata»: modifica della dimensione del prodotto finito (lunghezza dei collari).

Variazione consequenziale: C.I.4. Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della lunghezza dei collari con conseguente modifica degli stampati.

Le nuove dimensioni sono:

collare formato piccolo da 38 cm (12,5 *g)* A.I.C n. 103064010;

collare formato medio da 53 cm (30,2 *g)* A.I.C n. 103064022;

collare formato grande da 70 cm (45 *g)* A.I.C n. 103064034.

La composizione rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvediemento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Optimmune» 2 mg/ml unguento oftalmico per cani.

Provvedimento n. 489 del 13 giugno 2013

Medicinale veterinario OPTIMMUNE 2 mg/ml Unguento Oftalmico per cani.

Confezione: 1 tubo da 3,5 g A.I.C. n. 102159011.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: modifica della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario da 0 giorni, come attualmente autorizzato, a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox» 7,5 pour on sospensione acquosa per uso esterno per bovini ed ovini.

Provvedimento n. 490 del 13 giugno 2013

Medicinale veterinario BUTOX 7,5 pour on sospensione acquosa per uso esterno per bovini ed ovini.

Confezione: flacone da 1 litro A.I.C. N. 103005017.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo.II C.II. 3: modifiche tempo di attesa latte bovino.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente il tempo di attesa per il latte bovino:

da Bovini: 120 ore (10 mungiture);

a Bovini:

trattamento di mosche e pidocchi (fino a 30 ml/capo);

latte: 0 giorni;

trattamento delle zecche (15 ml/100Kg);

latte: 120 ore (10 mungiture).

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini:

trattamento di mosche e pidocchi (fino a 30 ml/capo);

carne e visceri: 19 giorni;

latte: 0 giorni;

trattamento delle zecche (15 ml/100Kg);

carne e visceri: 19 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture).

Ovini:

Carne e visceri: 1 giorno;

Latte: 12 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della graduatoria delle emittenti radiofoniche locali per l'attribuzione dei contributi relativi all'anno 2011.

Il Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, con decreto direttoriale 22 maggio 2013 del direttore per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2013, registro n. 6, foglio n. 262, approva la graduatoria delle emittenti radiofoniche locali per l'attribuzione dei contributi per l'anno 2011, ai sensi della legge 448/2001.

Il contenuto integrale del provvedimento, corredato dai relativi elenchi *a)*, *b)* e *c)*, è consultabile sul sito internet: www.sviluppoeconomico.gov.it

13A05839

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-158) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.